Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Settore Fiscalità e compliance
degli enti collettivi
Ufficio Consulenza

ENTE REGIONE MARCHE
VIA GENTILE DA FABRIANO 9
60125 ANCONA

Direzione Regionale Marche

OGGETTO: ***Interpello n. 956-40/2018 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Ente Regione Marche***
Codice Fiscale 80008630420 Partita IVA 00481070423
Istanza presentata il 30/01/2018

Con l'interpello specificato in oggetto è stato posto il seguente

QUESITO

Il Presidente della Regione Marche, in qualità di Vice Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Regione Marche, chiede chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Tal contributi sono erogati in base al decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, attraverso finanziamenti agevolati concessi da istituti bancari, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione Bancaria Italiana.

In particolare, con l'articolo 5, comma 5 del citato decreto è stato previsto che in "*relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo*

ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie, alla gestione dei medesimi finanziamenti".

Nell'istanza viene a tale proposito evidenziato che il rapporto tra i soggetti interessati (beneficiari, ente erogatore e prestatori di beni e servizi) "*sarà incentrato su un conto corrente vincolato, ovvero un conto corrente bancario infruttifero sul quale verrà fornita ciascuna erogazione a valere sul relativo finanziamento agevolato e potrà essere movimentato esclusivamente per il pagamento dei crediti vantati dai rispettivi destinatari* sulla *base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione del progetto, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo*".

In base a tale disposizione, secondo l'istante, la procedura di erogazione del contributo in esame non consente al beneficiario del contributo di avere materiale disponibilità del conto corrente e, conseguentemente, nei casi in cui sussista obbligo di operare una ritenuta d'acconto, ai sensi degli articoli. 25 e 25-*ter* del d.P.R. n. 600 del 1973, la procedura ne impedirebbe l'assolvimento.

Ciò posto, l'istante chiede di conoscere se si possa disapplicare la normativa di cui ai citati articoli 25 e 25-*ter* del d.P.R. n. 600 del 1973 ovvero, in caso contrario, di precisare quale sia il soggetto tenuto ad agire da sostituto d'imposta esplicitando le relativa modalità da seguire.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che la normativa prevista ai citati articoli 25 e 25-*ter* del d.P.R. n. 600 del 1973 non si applica al caso in esame in quanto derogata dal decreto legge 189 del 2016 e che, conseguentemente, alcun obbligo di applicazione della ritenuta possa ricadere su altri soggetti chiamati ad agire in qualità di sostituto d'imposta.

L'istante rappresenta, inoltre, che tale soluzione sarebbe già stata adottata in occasione degli interventi relativi alla ricostruzione successiva al sisma del 2012 che ha interessato l'Emilia Romagna, nella risposta fornita dall'Agenzia

delle Entrate alla consulenza giuridica n. 954-36/2014.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le disposizioni contenute nel decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) recante la disciplina degli "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" hanno stabilito, tra l'altro, i termini e la procedura di erogazione dei finanziamenti agevolati a favore dei beneficiari individuati attraverso un provvedimento autorizzativo di erogazione del pagamento.

Deve essere evidenziato, in primo luogo, che le stesse disposizioni non contengono nessuna espressa previsione circa l'obbligo di ritenuta sui pagamenti effettuati per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico.

Come noto, le previsioni normative in materia di sostituto d'imposta sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973. n. 600 e, in particolare, nell'articolo 64, comma 1, che individua come "tale" colui che *"in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso*".

I sostituti d'imposta obbligati ad effettuare ritenute a titolo d'imposta o d'acconto, al momento della corresponsione di somme di denaro costituenti reddito per i percettori, in via generale, sono individuati da una specifica disposizione normativa contenuta nell'articolo 23 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973.

Deve essere altresì rilevato che negli anni sono state introdotte disposizioni che hanno ampliato la platea dei soggetti per i quali è stato espressamente introdotto l'obbligo dell'effettuazione delle ritenute.

È il caso delle disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) per mezzo delle quali è stato previsto che le banche e le Poste S.p.a.

operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali.

Attraverso uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, è stato pertanto disposto che la predetta ritenuta deve essere operata sui pagamenti, effettuati mediante bonifico bancario, relativi a spese di recupero del patrimonio edilizio e spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, per le quali sono previste specifiche detrazione di imposta.

In tale ipotesi, l'obbligo di effettuazione della ritenuta ricade sull'istituto di credito, all'atto dell'esecuzione del bonifico relativo al pagamento delle fatture per i lavori agevolabili.

In altri termini, attraverso la predetta normativa è stato previsto un obbligo di ritenuta in capo ad un soggetto che non è il committente della prestazione ma il soggetto intermediario dell'operazione di pagamento.

Con riferimento agli articoli 25 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-*ter* (ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore) del d.P.R. n. 600 del 1973, si ricorda che l'obbligo di effettuazione della ritenuta trova esplicitamente applicazione nel primo caso in capo ai soggetti elencati nell'articolo 23 del medesimo decreto e nel secondo caso in capo al condomino.

Al riguardo si ritiene che, nell'ambito delle disposizioni riguardanti la procedura per gli interventi in favore delle popolazioni e dei territori colpiti dagli eventi sismici, come definita sulla base di appositi decreti, considerato il carattere assolutamente straordinario di tali disposizioni, non sussistano sui soggetti coinvolti obblighi di sostituto d'imposta per i pagamenti effettuati ad imprese o professionisti.

La particolare modalità di gestione dei finanziamenti ed erogazione dei pagamenti non consente, infatti, di attribuire alle banche, che eseguono i

pagamenti utilizzando i fondi accreditati sui conti correnti dei beneficiari e che operano come mero intermediario tra lo Stato e i cittadini, il ruolo di sostituto.

Tantomeno il ruolo di sostituto può essere attribuito al soggetto beneficiario dei contributi, che non ha alcuna disponibilità del conto corrente vincolato.

Conseguentemente, nel caso di specie, si concorda con la soluzione prospettata dall'istante.

IL DIRETTORE CENTRALE
Antonio Dorrello
Firmato digitalmente

Un originale del presente documento è archiviato presso questa Direzione centrale.